



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0019/CFA-2024-2025  
Registro procedimenti n. 0004/CFA/2024-2025

## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

### SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Sergio Della Rocca - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo numero 0004/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale interregionale in data 17.07.2024 per la riforma della decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 3 del 12 luglio 2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti di causa;

Relatore all'udienza del 06.08.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e uditi l'Avv. Luca Zennaro per la reclamante, l'Avv. Nicola Paolini per i sig.ri Luigino Sandrin, Davide Forresu e per la SSD Sacilese a r.l.;

### RITENUTO IN FATTO

Con reclamo depositato in data 17 luglio 2024, il Procuratore federale interregionale ha adito la Corte federale d'appello, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 3 del 12 luglio 2024.

La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dalla segnalazione inviata il 2 gennaio 2024 dal sig. Lucio Dal Mas, Presidente dell'ACD Orsago, al Coordinatore federale FVG del Settore giovanile e scolastico, con cui veniva denunciata un'attività di proselitismo, posta in essere dal sig. Davide Forresu per conto della SSD Sacilese, nei confronti di un calciatore minore tesserato ACD Orsago, che era stato invitato a tesserarsi, previo svincolo, per la SSD Sacilese.

La Procura federale interregionale FVG iscriveva il 23 gennaio 2024 nel relativo registro il procedimento disciplinare al n. 661pfi23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla presunta attività di proselitismo svolta dal sig. Davide Forresu in favore della S.S.D. Sacilese a r.l., nei confronti del calciatore minore sig. M.M., tesserato per la A.C.D. Orsago". L'attività requirente veniva delegata al Sostituto procuratore federale, il quale, dopo aver acquisito documentazione e proceduto alle audizioni, in data 5 marzo 2024 trasmetteva alla Procura federale interregionale le conclusioni tratte dall'attività istruttoria.

Di seguito, con atto del 29 maggio 2024 (Prot. 29848/661pfi23-24/PM/fda), la Procura federale interregionale FVG deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia:

- il sig. Luigino Sandrin, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Sacilese a r.l., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito al sig. Davide Forresu di contattare il giorno 11 dicembre 2023 il calciatore minore sig. M. M., tesserato per la ACD Orsago, e per avere consentito allo stesso di incontrare in data 13 dicembre 2023, presso la sede della società dallo stesso rappresentata, il medesimo calciatore al fine di proporgli il tesseramento per la SSD Sacilese a r.l.;

- il sig. Davide Forresu, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all'interno e nell'interesse della SSD Sacilese a r.l., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso nell'interesse della società SSD Sacilese a r.l., il giorno 11 dicembre 2023, contattato il sig. M. M., calciatore minore tesserato per la ACD Orsago, proponendogli il tesseramento per la SSD Sacilese, nonché per avere lo stesso il giorno 13 dicembre 2023, sempre nell'interesse della SSD Sacilese a r.l., incontrato lo stesso calciatore accompagnato dal padre, presso la sede sociale della SSD Sacilese, per convincere gli stessi al



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

già citato tesseramento;

- la società SSD Sacilese a r.l. titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigino Sandrin e Davide Forresu, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

L'udienza di trattazione avanti il TFT aveva luogo alla data differita del 1° luglio 2024. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura federale, ritenuta la responsabilità dei deferiti per i fatti oggetto di incolpazione, chiedeva l'irrogazione delle sanzioni di mesi quattro di inibizione per il Sig. Luigino Sandrin, di mesi sei di inibizione per il Sig. Davide Forresu e dell'ammenda di euro 1.500 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la SSD Sacilese arl.

Con decisione 12 luglio 2024, la Sezione Disciplinare del Tribunale federale territoriale FVG, dopo aver richiamato i principi espressi in materia da queste Sezioni Unite (CFA, Sez. Un., n. 0101/2023-2024; CFA, Sez. Un., 0083/2022-2023), proscioglieva i soggetti deferiti, giudicando non provati i fatti oggetto del deferimento e osservando che i comportamenti posti in essere dal sig. Forresu (unico soggetto cui sono stati ascritti i fatti contestati) "non possano assumere quella ragionevole certezza (richiesta in termini di incentivazione e persuasione) affinché si possa configurare una concreta attività di "proselitismo", trattandosi quelle all'esame di mere informazioni generali, fornite da un collaboratore della società, peraltro su richiesta del genitore del minore, e intervenute in un'unica circostanza".

Avverso la suindicata decisione la Procura federale interregionale, in persona del Procuratore federale interregionale, proponeva atto di reclamo, notificato alle parti in data 17 luglio 2024 e contestualmente depositato, con il quale censura la pronuncia per erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento, erronea applicazione dell'art. 4 del codice di giustizia sportiva, contraddittorietà della motivazione.

Si assume che il TFT ha completamente travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati, affermando nella parte motiva della pronuncia gravata circostanze in contrasto con quanto effettivamente narrato dai soggetti auditi. In particolare nella decisione si asserisce che il padre del minore abbia personalmente cercato il Forresu, chiedendo di visitare la sede della Sacilese ed i campi di allenamento, laddove le risultanze istruttorie evidenziano che, al contrario, sia stato il sig. Forresu a cercare il calciatore M.M. per proporgli il trasferimento alla società Sacilese e poi a invitare il padre del minore a un incontro di persona presso la sede della Sacilese.

Si contesta inoltre, l'erroneità della decisione nelle parti in cui afferma una insussistente carenza probatoria sulla presenza dei requisiti, espressamente indicati dalle decisioni della CFA richiamati dalla stessa pronuncia, perché si possa rinvenire nel caso di specie un comportamento disciplinarmente rilevante. Difatti, la condotta illecita di proselitismo deve ritenersi comprovata da tutti gli elementi di fattispecie, consistenti nel riferimento all'affiliazione della Sacilese con l'Udinese, l'assicurazione al ragazzo di essere inserito nella squadra Giovanissimi Under 15 insieme con i suoi vecchi compagni di squadra, l'aver mostrato i campi di allenamento ed aver invitato il minore presso la sede sociale, mostrando agli occhi dello stesso una società organizzata che, certamente, avrebbe potuto assicurargli possibilità migliori di quelle che avrebbe ottenuto nell'ambito della società per la quale lo stesso era tesserato.

Per le ragioni esposte, la Procura federale chiede la riforma della decisione gravata, con riconoscimento della responsabilità dei soggetti deferiti in relazione alle violazioni di cui all'atto di deferimento e con applicazione delle sanzioni richieste nel corso del procedimento di primo grado o di quelle ritenute di giustizia.

In data 18 luglio 2024, la Segreteria della Corte federale di appello dava avviso della fissazione d'udienza a tutte le parti a mezzo pec.

In data 3 agosto 2024 veniva acquisita al deposito telematico la memoria difensiva, trasmessa via pec dal difensore dei soggetti deferiti.

Lo scritto difensivo eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del reclamo per difetto del requisito di specificità delle censure, richiesto dall'art. 101, comma 3, del C.G.S., per avere il gravame rivolto contro la decisione impugnata solamente in relazione alle presunte persuasioni che il sig. Forresu avrebbe posto in essere verso il calciatore minore, senza invece prospettare alcuna specifica doglianza avverso il proscioglimento disposto nei confronti del sig. Sandrin e della società Sacilese, che dovrà quindi essere confermato.

In merito alla pretesa attività di proselitismo, che il Forresu avrebbe esercitato verso il calciatore, la difesa osserva innanzitutto che il deferimento poggia interamente sulle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione di un ragazzino minore, rappresentato e ascoltato alla presenza del sig. Marco Celotto, che è il dirigente della ACD Orsago nonché la stessa persona che ha denunciato i fatti della causa. Ciò, alla luce del principio generale espresso dall'art. 246 c.p.c., inficia il valore probatorio delle dichiarazioni del ragazzo, che non ha di certo potuto rendere una dichiarazione libera e spontanea, essendo assistito dal dirigente responsabile della società e autore della denuncia, ossia da persona che ha un interesse diretto nella causa.

La memoria difensiva prosegue sostenendo che l'attività istruttoria condotta dalla Procura federale non offre alcun elemento di prova a suffragio dell'ipotesi accusatoria. In particolare, è mancata l'audizione del padre del calciatore che avrebbe potuto chiarire la vicenda e dalle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni risulta che la visita al campo sportivo della Sacilese sia stata una richiesta fatta espressamente dal padre del ragazzo minore e non dal sig. Forresu; il fatto che la Sacilese sia affiliata con altra società (in questo caso l'Udinese) non può di certo essere considerata un'azione persuasiva, messa in atto per ottenere un "vantaggio", trattandosi di un dato oggettivo e noto a tutti; anche la promessa di inserire il calciatore nella squadra "giovanissimi"



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

non poteva rivestire alcun effetto persuasivo, trattandosi della categoria di naturale destinazione per l'età del ragazzo. In realtà la condotta del Forresu si è limitata a fornire informazioni di carattere amministrativo e tecnico, nell'intento - vissuto in assoluta buona fede - di assecondare il desiderio manifestato dal giovane calciatore di poter giocare nella squadra con i suoi ex compagni.

In definitiva, conclude la difesa, non risulta assolto l'onere della prova gravante sulla Procura, atteso che gli atti del procedimento, caratterizzati dalla nullità della dichiarazione del minore e dalla mancata escussione del padre dello stesso, evidenziano la sostanziale assenza di un solido e oggettivo supporto probatorio.

Le parti concludono per l'affermazione di infondatezza del reclamo, difettando la attendibilità e la prova degli addebiti rivolti ai deferiti.

Il reclamo veniva chiamato all'udienza odierna, dove sono comparsi l'avv. Luca Zennaro per la Procura federale e l'avv. Nicola Paolini per tutti i soggetti deferiti. Entrambi i difensori hanno richiamato il contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Dopo la discussione delle parti, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il deferimento all'esame delle Sezioni Unite concerne la trasgressione ai principi valoriali di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare le attività rilevanti in ambito sportivo, quali enunciati dall'art. 4, comma 1, C.G.S. e la violazione dell'art. 32, commi 1 e 2 C.G.S. il quale dispone che:

“Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe.”

Dal combinato disposto di tali regole può evincersi con certezza che le attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori sono lecite solo se espletate dai soggetti ivi indicati nell'interesse della società di appartenenza e che vige invece il divieto, per le Società sportive, di delegare, o comunque di tollerare, nel proprio interesse, l'esercizio, da parte di soggetti non autorizzati, delle attività inerenti al movimento di calciatori. La ratio del divieto risiede nell'esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e l'esercizio di attività rilevanti in ambito sportivo da parte di soggetti non abilitati dall'ordinamento federale.

Prima di procedere all'esame della vicenda, occorre dare conto dell'infondatezza dell'eccezione di (parziale) inammissibilità del reclamo sollevata dalla difesa dei deferiti, sul rilievo del difetto del requisito di specificità delle censure richiesto dall'art. 101, comma terzo, C.G.S.

L'eccezione poggia sulla considerazione che il reclamo espone censure unicamente in relazione alle presunte persuasioni che il sig. Forresu avrebbe posto in essere verso il calciatore minore, senza contenere specifici rilievi riferibili alle condotte degli altri soggetti deferiti, con la conseguenza che dovrebbe trovare de plano conferma il (non censurato) proscioglimento disposto nei confronti del sig. Sandrin e della società Sacilese.

L'eccezione trascura di considerare che la decisione reclamata, dopo aver escluso la responsabilità disciplinare del Forresu, per le condotte allo stesso ascritte, ha tratto da tale profilo dispositivo la logica conseguenza della impossibilità di configurare collaterali profili di responsabilità del Presidente e della Società sportiva, già raffigurati nei capi del deferimento non in forma autonoma, ma come discendenti dalla illiceità dell'agire del Forresu.

In tal senso è chiarissima l'affermazione conclusiva contenuta nella decisione secondo cui “Escludendo pertanto la responsabilità in capo al Forresu, unico soggetto cui sono stati ascritti i fatti contestati, vengono conseguentemente meno anche le responsabilità collaterali del presidente del sodalizio, sig. Luigino Sandrin, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 della SSD Sacilese.”

Nel quadro di insussistente responsabilità del Forresu, quale delineato dalla pronuncia, il reclamo della Procura federale si è necessariamente concentrato a censurare la decisione nelle parti in cui ha ritenuto non provati i fatti addebitati al Forresu, nella prospettiva di pervenire all'affermazione della illiceità disciplinare della condotta del deferito e trarre da essa argomento per fondare la connesa responsabilità oggettiva della Società sportiva e quella del presidente del sodalizio per aver tollerato o consentito l'esplicitarsi della condotta illecita nell'interesse della Società.

Ne deriva che le censure rivolte dalla Procura federale al capo della decisione relativo al proscioglimento del Forresu posseggono l'intrinseca capacità di inficiare anche il contestuale proscioglimento del Sandrin e della Società sportiva e di ribaltare, quindi, l'intero contenuto della decisione, con la conseguenza della piena ammissibilità del gravame.

Nel merito, il reclamo censura la decisione del TFT in primo luogo per aver travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dai tesserati nel corso delle audizioni.

Al riguardo la Corte osserva che, in effetti, la decisione presenta alcune imprecisioni nella narrazione dei fatti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In essa si afferma che il Forresu avrebbe ricevuto il numero di telefono del minore dagli ex compagni di squadra dello stesso, laddove invece il Forresu ha dichiarato, nel corso dell'audizione, di aver appreso il numero di telefono del ragazzo "da un accompagnatore tesserato della Sacilese, anche lui in precedenza tesserato per la Orsago".

La decisione dà poi per assodata ("si conferma") la dichiarazione del Forresu secondo cui il padre del minore lo avrebbe personalmente contattato con la telefonata della sera del 12 dicembre, ma di tale circostanza non è prova certa in atti, posto che il minore ha invece sostenuto che "la sera stessa il Forresu ha chiamato mio padre"; la decisione afferma ancora che, nel corso della telefonata, il padre avrebbe chiesto di visitare la sede della Sacilese ed i campi di allenamento, circostanza questa invece smentita dalle stesse dichiarazioni del Forresu, che ammette di aver lui invitato il padre e il ragazzo "a venire presso la sede della Sacilese per parlarne".

Ad avviso della Corte, tali imprecisioni, per quanto sussistenti, riguardano tuttavia profili marginali, che non vanificano l'impianto motivazionale della decisione di primo grado.

Esse, infatti, non inficiano l'elemento sostanziale che emerge dalla decisione e che fa leva sull'incompletezza dell'istruttoria finalizzata al deferimento, vale a dire "l'assenza della precisa individuazione degli elementi necessari affinché la sussistenza del fatto incriminato risulti provata sufficientemente, avuto anche riguardo alla rilevante afflittività delle sanzioni richieste".

La Corte deve quindi affrontare il nucleo centrale del reclamo nel quale si assume l'insussistenza dell'asserita carenza probatoria sulla presenza dei requisiti perché si possa rinvenire nel caso di specie un comportamento disciplinarmente rilevante e si deduce che le circostanze oggetto dei capi di incolpazione formulati con l'atto di deferimento integrano gli elementi necessari a qualificare i comportamenti del sig. Forresu come atti di proselitismo.

Nel procedere allo scrutinio la Corte ritiene preliminarmente di dover richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza federale in materia di valutazione del materiale probatorio e in ordine ai requisiti di fattispecie necessari per configurare l'illecito disciplinare di proselitismo, quali delineati nelle pronunce cui entrambe le parti si sono richiamate.

Vale in primo luogo osservare, in continuità con orientamento consolidato, che "il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito" (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA SS.UU. n. 034/2022; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021, § 3)".

In altri termini, l'accertamento dell'illecito disciplinare, per non trasmodare in arbitrio, implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che consentano, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, valutati complessivamente, l'affermazione della responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.

Occorre, cioè, che le indagini istruttorie offrano, con ragionevole certezza, documenti o elementi probatori che possano essere assunti come criteri di giudizio ai fini dell'identificazione della condotta illecita di proselitismo.

E, a questo proposito, vale ricordare che l'ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l'osservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, la correttezza e la probità, nonché l'adozione di una condotta rispondente alla dignità dell'attività sportiva. Al contempo, la condotta inosservante deve essere accertata in modo concreto e con riferimento a indizi oggettivi e soggettivi, quali le circostanze e le modalità del fatto contestato.

Ciò presuppone un minimo substrato di concretezza dell'attività svolta, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie dell'illecito disciplinare sportivo.

Con particolare riferimento al caso di specie, l'attività di proselitismo deve sostanziarsi in condotte rilevanti sul piano della concreta incentivazione al trasferimento, senza che sia necessario, data la natura di illecito di pericolo, che esse inducano anche l'effettivo trasferimento o collocamento del calciatore.

Deve, quindi, trattarsi di comportamenti, che siano specificamente diretti ad influire sull'altrui volontà e consistenti nel trasmettere all'interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un'opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull'organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza.

Ne discende che, per la configurabilità della condotta vietata di proselitismo, non è sufficiente una generica richiesta di informazioni sugli intendimenti del calciatore circa la sua futura attività sportiva, come anche fornire istruzioni sulle modalità e le condizioni per il trasferimento, ma è necessaria l'effettiva pratica di atti inequivocamente diretti a fungere da attrazione nei confronti dell'interlocutore, e come tali idonei ad integrare il "minimum" comportamentale richiesto a tale fine.

Facendo applicazione di tali canoni interpretativi, si deve innanzitutto osservare che l'indagine istruttoria condotta dalla Procura interregionale si è concretata nelle audizioni del sig. Marco Celotto, responsabile del settore giovanile della SSD Sacilese e del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

minore M.M., calciatore della categoria allievi della ACD Orsago, nonché dei due soggetti deferiti, Luigi Sandrin, presidente della Sacilese, e del sig. Davide Forresu, operante nell'interesse di quest'ultima e soggetto cui è stata sostanzialmente ascritta la condotta contestata.

Ciò consente di evidenziare un primo profilo di inadeguatezza del materiale probatorio raccolto dall'organo inquirente.

Nel corso della sua audizione il sig. Celotto afferma che il minore M.M. gli ha confidato di aver ricevuto un messaggio dal sig. Forresu che chiedeva di potergli parlare per proporre il passaggio alla società Sacilese e di aver invitato il suo interlocutore a contattare il proprio genitore al numero di telefono che gli indicava.

Il sig. Sandrin riferisce di aver appreso dal Forresu che questi si era attivato, in piena autonomia e senza previamente informarlo, per essere venuto a conoscenza che alcuni giovani tesserati della ACD Orsago erano propensi a trasferirsi nella Sacilese e che lo stesso Forresu aveva parlato con il padre del minore M.M. precisando che un eventuale tesseramento era comunque subordinato alla concessione dello svincolo da parte della società di appartenenza del ragazzo e che l'iniziativa non aveva avuto esito per essere scaduti i tempi tecnici necessari ad ottenere lo svincolo. Riferiva altresì che il Forresu non gli aveva chiarito la ragione che lo aveva indotto a contattare proprio quel calciatore minore, circostanza che avrebbe potuto essere chiarita solo dallo stesso Forresu.

Il risultato probatorio di queste dichiarazioni è fortemente attenuato, avendo entrambi i testimoni depresso su fatti e circostanze di cui sono stati a loro volta informati rispettivamente dal minore e dal Forresu, cosicché la loro deposizione verte esclusivamente di relato alle dichiarazioni di altre parti e non sulla conoscenza diretta dei fatti oggetto dell'accertamento.

Quanto alla audizione del calciatore, come ben messo in luce dalla decisione appellata, l'organo inquirente ha consentito che la deposizione testimoniale del minore avvenisse alla presenza del Celotto, soggetto che - benché delegato dal padre del ragazzo ad assisterlo nell'incombenza - era pur sempre dirigente della ACD Orsago e cofirmatario della segnalazione alla Procura federale, come tale portatore di un interesse personale ad orientare le indagini.

Tale contesto, acuito dal plausibile metus del minore tesserato ad esporre liberamente i fatti alla presenza del dirigente della società di appartenenza, non garantendo la neutralità e la spontaneità delle dichiarazioni rese, ne pregiudica l'attendibilità. Basti considerare, al riguardo, che nella precisata situazione il minore non era certo in condizioni di dichiarare di aver confidato ai suoi ex compagni la propria volontà di interrompere la militanza nella Orsago per trasferirsi nel sodalizio sacilese, preferendo accreditare l'ipotesi di una estemporanea iniziativa del Forresu.

Questi, dal canto suo, ha manifestato una singolare reticenza a indicare i nomi degli ex compagni del ragazzo, ora tesserati con la Sacilese, che avrebbero intercettato il desiderio del minore di far parte della loro squadra, ed anche il nome dell'accompagnatore che gli avrebbe fornito il recapito telefonico del minore.

Si tratta di profili che avrebbero richiesto necessari approfondimenti, ma sui quali la Procura federale ha omesso di espletare accertamenti, pur trattandosi di dare corso alle audizioni di un numero di persone limitato (i cinque calciatori ex Orsago cui è cenno nella deposizione del Sandrin e l'ex tesserato Orsago) e di agevole identificazione. Al contempo è mancata anche la deposizione testimoniale del padre del ragazzo che ha parlato e incontrato il Forresu e che avrebbe potuto offrire utili informazioni sulla vicenda.

In definitiva, le suindicate criticità non consentono di radicare la ragionevole certezza della sussistenza degli illeciti contestati ed evidenziano che il materiale raccolto dalla Procura federale non supera lo stadio della semplice valutazione di probabilità e, quindi, non raggiunge un valore probatorio sufficiente ad appurare con ragionevole certezza la realizzazione dell'illecito disciplinare contestato al Forresu e, di riflesso, agli altri soggetti deferiti.

In tale quadro, la Corte non può che concordare con l'affermazione contenuta nella decisione impugnata che ha giudicato insufficiente l'attività di raccolta probatoria predisposta dalla Procura federale a radicare la ragionevole certezza della colpevolezza dei soggetti deferiti.

Venendo comunque allo scrutinio sulla presenza dei requisiti di fattispecie, deve escludersi che la condotta ascritta al Forresu superi il confine di liceità, per integrare gli estremi necessari alla configurabilità dell'illecito sportivo di violazione del divieto di proselitismo.

Al Forresu si contesta di aver contattato il minore per convincerlo a chiedere lo svincolo dalla Orsago e proporgli di tesserarsi per la Sacilese.

Dagli atti si evince con sufficiente sicurezza l'episodio del contatto tra il Forresu e il minore, non è invece chiaro il motivo che possa aver indotto il Forresu a cercare il minore. Il pertinente interrogativo posto dal Presidente Sandrin nel corso della sua audizione non ha trovato soluzione nell'inchiesta.

Al riguardo non resta alla Corte che dare credito all'unica ragione plausibile emergente dalle indagini, ossia che il Forresu avrebbe preso contatto con il minore dopo aver appreso dagli ex compagni di questi, il suo desiderio di far parte della loro squadra.

Una indiretta conferma della circostanza può trarsi anche dalla considerazione che il minore, pur di essere ammesso nella squadra dei suoi ex compagni, non ha manifestato alcuna opposizione ad essere inserito nella categoria dei "giovannissimi" e quindi a subire un declassamento rispetto alla categoria degli "allievi" nella quale militava presso la ACD Orsago.

Dette evenienze, non smentite da alcun elemento discordante, evidenziano che il Forresu non aveva alcuna necessità di convincere il ragazzo a svincolarsi dalla Orsago per vestire la casacca della Sacilese, posto che il trasferimento corrispondeva agli auspici del minore, suscitati dall'aver appreso dai suoi ex compagni di "trovarsi bene" nella nuova squadra.

Ciò è tanto vero che nel corso dell'incontro con il minore e il padre di questi, il Forresu non ha in alcun modo lusingato i suoi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

interlocutori, né promesso loro vantaggi materiali o professionali di sorta, limitandosi a mostrare le strutture della Società sportiva e a precisare i passaggi necessari per dare corso all'operazione, primo tra tutti l'ottenimento dello svincolo da parte della Società di origine.

Insomma, un episodio di pura interlocuzione che non evidenzia una condotta idonea ad esercitare quel tipo di influenza sul calciatore, quale sopra descritta nei richiamati precedenti della Corte.

Difettano, quindi, elementi che possano sorreggere l'ipotesi accusatoria, non essendo rinvenibili nelle prove offerte la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che la condotta del Frattesu si sia sostanziata in un'opera di persuasione del minore, non emergendo alcun elemento che possa confortare l'ipotesi di un simile tentativo.

In tale quadro, trova evidenza l'infondatezza del reclamo, con la conseguenza che in relazione all'episodio in analisi, tutti i soggetti deferiti devono andare esenti da responsabilità.

In conclusione, il reclamo deve essere respinto, con conferma della decisione di primo grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.  
Dispone la comunicazione alle parti con pec.

L'ESTENSORE

Domenico Giordano

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce